

Comune di Sarroch

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 1

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati.

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di Febbraio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze Consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.EE.LL. e dallo Statuto comunale, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1 <i>MATTANA SALVATORE</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 <i>GUISO EFISIO ANDREA</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 <i>SPIGA MIRKO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 <i>MELIS MANUELA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 <i>SALIS MASSIMILIANO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 <i>SPANO MANUELA</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7 <i>CABONI MICAELA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 <i>MELONI GIANLUIGI</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 <i>SANNA ALESSANDRA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 <i>MURA STEFANIA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 <i>COIS VITTORIO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 <i>CASCHILI ANDREA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 <i>MURGIA FRANCESCO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 <i>MELIS IGOR</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 <i>BUONOMO ATTILIO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 <i>PORCU MICHELA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 <i>PINNA CLAUDIA</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Totale Presenti: 15 Totali Assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Pioppo Lucia che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Gianluigi Meloni, assume la presidenza del Consiglio e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il quadro normativo a livello nazionale è oggi regolato dal Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 che, recependo la direttiva europea, ha modificato, in modo sostanziale, la normativa quadro vigente contenuta nella Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che col l'art. 198 indica le competenze proprie dei comuni tra le quali quello di concorrere alla regolamentazione della materia;

- che il D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. oggi vigente disciplina la gestione dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, con norme che introducono anche la definizione della gestione dei rifiuti dove si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di tutte le operazioni connesse;

CONSIDERATO che l'attuale servizio comunale di raccolta dei rifiuti si svolge mediante il sistema domiciliare di porta a porta, e stradale;

RITENUTO necessario regolamentare il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel suo complesso, al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata;

RITENUTO opportuno regolamentare il servizio gestione dei rifiuti urbani nel suo complesso, anche al fine di:

- migliorare l'ambiente urbano;
- migliorare l'impatto ambientale in materia di produzione di rifiuti urbani nel territorio comunale;
- migliorare il servizio reso al cittadino, anche in termini di equità, e in relazione agli impatti sul territorio derivanti dalla presenza industriale e dalle attività residenziali/abitative/terziarie.

VISTO il Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati composto da n. 53 articoli, predisposto dal Settore Urbanistica, Ambiente e Territorio a firma dell'Ing. Raffaele Sundas, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale di essa;

CONSIDERATO che il predetto Regolamento è conforme alle finalità e principi generali dettati dagli artt. 177, 178, 178 bis e 179 del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., agli indirizzi e linee guida provinciali e regionali in materia, e che pertanto si ritiene opportuno procedere alla sua approvazione ed adozione quale strumento operativo;

RICHIAMATA la precedente Deliberazione C.C. n° 47 del 28/12/2017;

PRESO ATTO che il predetto Regolamento, all'ultimo paragrafo dell'Articolo 11, ai punti 1) e 2), ricomprende quanto richiesto dalla Commissione Ambiente di questo Comune in data 19/01/2018;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. n. 49 della Legge 267/00, espresso dal responsabile del settore Urbanistica, Ambiente e territorio;

DATO ATTO che il parere di regolarità contabile non è stato manifestato in quanto il presente atto non ha alcun contenuto di natura contabile;

UDITI gli interventi, riportati integralmente nella registrazione agli atti e come da ripresa audiovisiva pubblicata sul sito istituzionale;

DATO ATTO che a seguito della discussione avvenuta in aula il Presidente del Consiglio dispone l'interruzione della seduta alle ore 19.40 per permettere ai Capigruppo Consiliari di accordarsi sulla modifica del deliberato previsto in proposta di deliberazione;

DATO ATTO che la seduta riprende alle ore 20.10;

UDITO il Presidente del Consiglio, il quale, a seguito della decisione dei Capigruppo, propone la modifica del dispositivo della deliberazione così come di seguito: *“Modificare e integrare l’art. 11, con la seguente frase: Punto 3. Il Comune stabilisce con cadenza semestrale di attivare un tavolo tecnico in senso alla Commissione Ambiente e Bilancio al fine di verificare l’efficacia ed efficienza del servizio svolto dal gestore e valutare il passaggio alla tariffa puntuale”*;

UDITO il parere favorevole espresso dall’Ing. Raffaele Sundas, presente in aula;

Ad unanimità di voti, palesemente espressi,

DELIBERA

Di modificare e integrare l’art.11 della proposta di Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani assimilati così come proposto dal Presidente del Consiglio, con la seguente frase: *“Punto 3. Il Comune stabilisce con cadenza semestrale di attivare un tavolo tecnico in senso alla Commissione Ambiente e Bilancio al fine di verificare l’efficacia ed efficienza del servizio svolto dal gestore e valutare il passaggio alla tariffa puntuale”*;

Successivamente, il Consiglio Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in parte narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati composto da n. 53 articoli, predisposto dal Settore Urbanistica, Ambiente e Territorio a firma dell’Ing. Raffaele Sundas, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale di essa;
2. di dare atto che l’approvazione del Regolamento in argomento, annulla e sostituisce ogni altra disposizione regolamentare comunale in materia, precedentemente approvata;
3. di dare atto che ai sensi dell’Articolo 53 del Regolamento in argomento, il medesimo entra in vigore dal 120° giorno naturale e consecutivo, successivo dalla data della presente deliberazione;
4. di affidare ai Settori Comunali, ciascuno per propria competenza, ogni adempimento gestionale connesso al presente deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Gianluigi Meloni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lucia Pioppo

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L.

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

IL RESPONSABILE

F.to Raffaele Sundas

20/01/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal 16/02/2018 per rimanervi giorni 15 consecutivi a norma dell'art.124 del T.U.E.L. e contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lucia Pioppo

Per copia conforme all' originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

GENNAIO 2018

Il Tecnico
(Ing. Raffaele Sundas)

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

INDICE

PREMESSA.....	4
TITOLO I. Disposizioni Generali	5
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione del Regolamento	5
Art. 2 Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento	5
Art. 3 Principi generali e finalità	6
Art. 4 Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti	7
Art. 5 Prevenzione dei rifiuti, riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti	7
Art. 6 Definizioni	8
Art. 7 Classificazione	8
Art. 8 Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	8
Art. 9 Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	10
Art. 10 Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilazione	12
Art. 11 Competenze del Comune	13
Art. 12 Il Soggetto gestore	13
Art. 13 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili	14
Art. 14 Obblighi degli operatori ecologici	14
TITOLO II. Norme relative al conferimento dei rifiuti urbani e assimilati	15
Art. 15 Prescrizioni generali e zone di raccolta	15
Art. 16 Standard minimi di servizio.....	15
Art. 17 Modalità generali di conferimento dei rifiuti	16
Art. 18 Modalità di conferimento del rifiuto organico	17
Art. 19 Modalità di conferimento del rifiuto secco non riciclabile.....	18
Art. 20 Modalità di conferimento di carta e cartone	19
Art. 21 Modalità di conferimento della plastica	20
Art. 22 Modalità di conferimento del vetro	21
Art. 23 Modalità di conferimento degli imballaggi metallici	22
Art. 24 Conferimento di rifiuti di pile e batterie	22
Art. 25 Conferimento di rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici, nonché di oli vegetali da cucina e indumenti usati.	22
Art. 26 Conferimento di rifiuti costituiti da contenitori etichettati T o F o Xi (tossici o infiammabili o irritanti).....	23

Art. 27	Conferimento di rifiuti ingombranti, RAEE e beni durevoli	23
Art. 28	Conferimento di rifiuti presso l'Ecocentro.....	24
Art. 29	Trasporto dei rifiuti	25
Art. 30	Particolari categorie di rifiuti	26
Art. 31	Pesata dei rifiuti urbani	27
Art. 32	Sospensione dei servizi di raccolta	27
TITOLO III.	Norme relative ai servizi di pulizia del territorio	28
Art. 33	Definizione	28
Art. 34	Spazzamento.....	28
Art. 35	Cestini stradali.....	28
Art. 36	Pulizia dei terreni non edificati	29
Art. 37	Pulizia dei mercati.....	29
Art. 38	Aree occupate da esercizi pubblici.....	29
Art. 39	Carico e scarico di merci e materiali	30
Art. 40	Manifestazioni e spettacoli viaggianti	30
Art. 41	Manifestazioni pubbliche	30
Art. 42	Volantinaggio	30
Art. 43	Rimozione di rifiuti scaricati abusivamente	30
Art. 44	Piano di controllo del territorio.....	31
Art. 45	Altri servizi di Igiene Urbana e Ambientale	31
Art. 46	Collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale.....	32
Art. 47	Disposizioni diverse.....	33
Art. 48	Servizi per i diversamente abili	33
TITOLO IV.	Divieti – Controlli – Sanzioni	34
Art. 49	Divieti	34
Art. 50	Controlli	34
Art. 51	Sanzioni	34
TITOLO V.	Disposizioni finali	37
Art. 52	Osservanza di altre disposizioni e regolamenti comunali	37
Art. 53	Efficacia del presente Regolamento.....	37

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Premessa

Il Regolamento della gestione dei rifiuti urbani e assimilati rappresenta lo strumento che l'Ente Locale utilizza per recepire i principi, le linee guida e le indicazioni contenute negli atti pianificatori degli Enti superiori preposti (Comunità Europea, Stato, Regione, Provincia), adattandoli alle peculiarità specifiche del territorio.

L'art.198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che nel Regolamento vengano previste:

- a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di competenza statale.

Il documento si ispira allo schema-tipo di Regolamento di disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati individuato dal Piano della Provincia di Cagliari come linea guida per l'attuazione da parte degli Enti Locali titolari dei servizi associati nei bacini di raccolta.

Il Regolamento è coerente con le risultanze delle riunioni tecniche che la Regione Sardegna ha inteso effettuare con le Province in modo da definire uno schema generale e condiviso valido a livello regionale, schema di cui le singole Province devono tener conto nella redazione dei Piani Provinciali.

Il Regolamento è stato quindi adattato con le necessarie integrazioni per tener conto delle situazioni locali e contiene, nel dettaglio, le modalità operative di svolgimento del servizio di igiene urbana da parte del soggetto gestore.

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

Il presente regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, dei rifiuti assimilati, nonché le attività di igiene urbana, nell'ambito del territorio di Sarroch, nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia, di economicità, e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 3.4.2006 n° 152 e ss.mm.ii..

In particolare stabilisce:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- h) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

I criteri generali per la determinazione della Tassa sui Rifiuti solidi Urbani o l'applicazione della tariffa alle singole utenze è demandata ad altro Regolamento.

Art. 2 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del Regolamento

Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/Ce in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non comprese fra i sottoprodotti di origine animale, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

- g) le acque di scarico;
- h) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002;
- i) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie;
- l) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- m) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Art. 3 - Principi generali e finalità

La gestione dei rifiuti è una attività di pubblico interesse.

Il Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale.

La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.

L'intera gestione dei rifiuti è effettuata con differenziazione dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la re-immissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche.

Il ciclo integrato di rifiuti viene programmato ed effettuato tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi.

La gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità,

trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Art. 4 - Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

In riferimento a quanto previsto nell'art. 179 del D.Lgs. 152/06 l'Amministrazione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di gestione dei rifiuti, promuove iniziative dirette a rispettare la seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

In particolare l'Amministrazione promuove:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
- d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

Art. 5 - Prevenzione dei rifiuti, riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti

L'Amministrazione, per quanto di competenza, adotta iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

- la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

L'Amministrazione promuove, inoltre, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in:

- uso di strumenti economici;
- misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;

- adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto);
- definizione di obiettivi quantitativi;
- misure educative;
- promozione di accordi di programma.

Art. 6 - Definizioni

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii..

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento, si fa riferimento alle definizioni stabilite dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Art. 7 - Classificazione

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 8 - Criteri qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Nelle more della emanazione delle norme statali contenenti i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006, ai sensi del presente

Regolamento sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quei rifiuti che rispettino le condizioni qualitative riportate nel seguito.

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di seguito elencate come riferimento:

- imballaggi primari e secondari di varia composizione (cartone, plastica, legno, metallo, vetro, compositi e misti) – CER 15 01:
- frazioni merceologiche simili agli imballaggi (carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno)- CER 20 01
- scarti da cucine e mense CER 20 01 08
- scarti da giardini e parchi CER 20 02
- scarti da lavorazioni alimentari CER 02 03 04 – 02 06 01
- scarti della lavorazione del legno CER 03 01 05
- scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento CER 20 01 10 – 20 01 11
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso CER 20 01 36
- medicinali scaduti CER 20 01 32
- pile alcaline tipo stilo e a bottone CER 20 01 34
- rifiuti ingombranti CER 20 03 07
- rifiuti urbani non differenziati CER 20 03 01

Non sono assimilati ai rifiuti urbani gli imballaggi ed i rifiuti da imballaggi terziari, come definiti dal comma d dell'art.218 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Rientrano nei "rifiuti urbani non differenziati assimilati" i rifiuti provenienti da utenze specifiche merceologicamente simili ai rifiuti domestici per i quali non sono attivati circuiti di raccolta differenziata poiché non valorizzabili ma avviabili a smaltimento.

Tali rifiuti devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
- b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico o smaltimento cui il Comune è autorizzato a conferire secondo le previsioni regionali e provinciali;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta come ad esempio:
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza;
- d) siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n.36/2003;
- e) non siano classificati come pericolosi.

Nell'ambito dei rifiuti di cui all'articolo 2, lettera g) del decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, sono inoltre considerati assimilati agli urbani i seguenti rifiuti sanitari, diversi dai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:

- a) rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

- b) rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente articolo;
- d) rifiuti da attività di spazzamento;
- e) rifiuti costituiti da indumenti e lenzuola monouso;
- f) rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e pannoloni, contenitori e sacche utilizzate per le urine;
- h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

Art. 9 - Criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani vengono stabiliti tenendo conto:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- del principio di similitudine alle produzioni da luoghi o locali domestici;
- della priorità alle esigenze di istituzioni, uffici e collettività pubbliche
- della capacità tecnica ed organizzativa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale, di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/06, e comunque della programmazione della gestione dei rifiuti urbani a livello regionale secondo le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna

I criteri sono suddivisi in criteri generali e specifici di assimilazione quantitativa: i primi indicano i limiti generali di tipo quantitativo in base ai quali i rifiuti di una utenza possono rientrare o meno tra i rifiuti assimilati per quantità, i secondi dettagliano i limiti per le frazioni merceologiche specifiche inserite nell'elenco dei rifiuti assimilati per qualità.

Criteri generali di assimilazione quantitativa

A seguito della modifica del comma 2 lettera e. dell'articolo 195 del dlgs 152/2006, a opera dell'art. 14 comma 46 della legge n. 214 del 2011, non vi sono elementi di legge che vincoli l'assimilazione degli esercizi commerciali in funzione della superficie di vendita; pertanto, per gli esercizi commerciali, considerando quanto riportato di seguito e le caratteristiche del territorio di Sarroch, non si ritiene definire specifici limiti in tal senso nel presente Regolamento.

Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio di aree di pertinenza di locali o luoghi destinati a civile abitazione e quelli derivanti dalla cura e manutenzione del verde pubblico, se conferiti nel rispetto delle modalità indicate nel titolo II del presente Regolamento.

Sono inoltre considerati assimilati, se conferiti secondo le modalità indicate nel titolo II del presente Regolamento, i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato proveniente da luoghi o locali diversi da quelli di civile abitazione, qualora la superficie non superi 300 metri quadri.

Non sono assimilati agli urbani i rifiuti ingombranti provenienti da utenze non domestiche, ad eccezione di arredi dismessi e RAEE analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici nel rispetto dei limiti quantitativi riportati nei criteri specifici.

Sono considerati assimilati indipendentemente dalle quantità prodotte i rifiuti non ingombranti provenienti da istituzioni, uffici e collettività pubbliche. Rientrano in questo criterio anche i rifiuti di mense di Enti/Istituzioni pubbliche, quali università, scuole, strutture ospedaliere pubbliche del servizio sanitario nazionale.

Criteri specifici di assimilazione quantitativa

Fatte salve le norme riportate nei criteri generali di assimilazione quantitativa, sono considerati urbani i seguenti rifiuti assimilati per qualità se prodotti dalla singola utenza nei limiti quantitativi riportati in tabella.

Frazione Merceologica	Codice CER	Valore base di quantità conferibile (mc/settimana)	Limite quantitativo medio annuo (mc/anno)
Imballaggi primari in vetro	20 01 02 - 15 10 07	1	50
Carta e cartone e imballaggi primari di carta e cartone	15 01 01 - 20 01 01	1	50
Plastica e imballaggi primari in plastica	15 01 02 - 20 01 39	1	50
Imballaggi secondari cellulosici e plastici	15 01 02 - 15 01 02	2	100
Imballaggi in metallo di piccola dimensione	15 01 04	0,25	12,5
Imballaggi secondari in legno	15 01 03	2	100
Imballaggi primari e secondari in materiali compositi	15 01 05	1	50
Manufatti o loro parti in metallo	20 01 40	-	10
Manufatti o loro parti in legno	20 01 38	-	10
Scarti organici da cucine e mense di titolarità privata	20 01 08	1	50
Rifiuti da giardini dell'utenza privata non domestica	20 02 01	< 300 mq (*)	
Scarti da lavorazioni alimentari	02 03 04 - 02 06 01	0,25	12,5
Scarti della lavorazione del legno	03 01 05	0,12	6
Scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento	20 01 10 - 20 01 11	-	1
RAEE analoghi alla provenienza da nuclei domestici	20 01 36	-	5
Rifiuti ingombranti diversi dai RAEE analoghi alla provenienza domestica	20 03 07	-	5
Medicinali scaduti	20 01 32	-	0,05
Pile alcaline tipo stilo e a bottone	20 01 34	-	0,05
Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	1	50

(*) limite quantitativo riferito alla dimensione dell'area di pertinenza attrezzata a giardino privato

Il limite quantitativo di riferimento è quello relativo al conferimento settimanale (valido per singola utenza); il limite su base annua è riportato a titolo indicativo e diventa il riferimento laddove non può essere indicato il limite settimanale.

I rifiuti nei limiti quantitativi suindicati sono considerati assimilati se rispettano le modalità di conferimento stabilite dal titolo II del presente Regolamento.

Se la produzione eccede i limiti indicati, i rifiuti sono considerati speciali e non possono in alcun modo essere inseriti nel flusso dei rifiuti urbani, neanche come quota parte fino al limite di riferimento.

Qualora il singolo utente preveda potenzialmente di produrre i rifiuti in specie con quantità che vanno oltre i limiti indicati, l'utente medesimo potrà inoltrare specifica comunicazione al Comune e per conoscenza al Gestore del Servizio precisando il quantitativo totale settimanale e/o annuale e le tipologie dei rifiuti che si prevede di produrre.

Il Comune, se del caso sentito il Gestore, ha 30 giorni di tempo per effettuare le valutazioni necessarie del caso nonché per formulare l'eventuale soluzione di servizio e le misure organizzative applicabili alla specifica situazione. Qualora il Comune manifesti la propria impossibilità a gestire i quantitativi di rifiuti di cui alla specifica richiesta o si astenga dal formulare una risposta oltre il termine di cui sopra, gli stessi (per le sole quantità eccedenti i limiti stabiliti) saranno considerati rifiuti speciali e comunque non assimilabili agli urbani.

Solo per le grandi utenze del polo petrolchimico (identificabile come singola utenza in ogni macro complesso industriale avente una propria organizzazione unitaria o riferibile comunque ad unico centro di decisione e coordinamento) non si applicano i limiti della tabella sopra riportata, ma si applica il limite quantitativo di assimilazione dei rifiuti urbani non differenziati conferibili pari a 5 mc/settimana e 250 mc/anno (tali limiti possono essere espressi anche in peso espresso in tonnellate/settimana e tonnellate/anno tramite il seguente valore di conversione: 1 tonnellata = 1,8 mc).

I rifiuti nei limiti quantitativi indicati nel presente articolo sono considerati assimilati se rispettano le modalità di conferimento stabilite dal titolo II del presente Regolamento.

Se la produzione eccede i limiti indicati per ogni singola utenza, i rifiuti sono considerati speciali e non possono in alcun modo essere inseriti nel flusso dei rifiuti urbani, neanche come quota parte fino al limite di riferimento.

Art. 10 - Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilazione

In generale i rifiuti speciali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta e trasporto senza preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

I soggetti produttori di rifiuti speciali presumibilmente assimilabili agli urbani secondo le indicazioni del presente regolamento possono avanzare istanza di assimilazione ai competenti uffici comunali;

Tale richiesta deve essere accompagnata da documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

- 1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione industriale, artigianale, commerciale, di servizio;
- 2) specificazione dell'attività svolta;
- 3) tipologia del rifiuto prodotto;
- 4) quantitativi volumetrici e ponderali settimanali, mensili e annui dei rifiuti prodotti, suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche previsti nei criteri di assimilazione;
- 5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto;
- 6) superfici di formazione del rifiuto o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto;
- 7) superfici aziendali complessive;
- 8) numero di addetti complessivi;
- 9) numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali";
- 10) elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

La procedura si conclude, previo accertamento dei competenti uffici tecnici, con determinazione dirigenziale di assimilazione dei rifiuti prodotti (o di parte di essi) e di iscrizione al ruolo dell'utenza (o dell'aggiornamento dell'iscrizione a ruolo delle superfici di produzione dei rifiuti assimilati). La determinazione indica le modalità di

conferimento dei rifiuti assimilati e le rispettive quantità conferibili nonché la metodologia di tassazione (o tariffazione) dell'utenza richiedente.

Art. 11 - Competenze del Comune

Il Comune concorre, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto individuato dalla Regione ai sensi del comma 186-bis dell'art. 2 della legge 191/2009, il Comune continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalle norme statali e comunitarie sull'affidamento dei servizi pubblici locali, in coerenza con le indicazioni dei bacini di raccolta del Piano provinciale, redatto in ottemperanza alle disposizioni del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti Urbani.

Il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento che stabilisce in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) del presente Regolamento;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
- h) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Il Comune fornisce alla Regione, alla Provincia e all'Ente Locale che sovrintende al servizio di raccolta nel bacino ottimale, tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

La privativa comunale non si applica:

- a) alle attività di recupero dei rifiuti speciali di cui al D. Lgs 152/06;
- b) alle attività di recupero dei rifiuti speciali assimilati non convenzionati con l'Amministrazione Comunale che il produttore dimostra di aver avviato al recupero autonomamente.

Il Comune può stabilire nel proprio regolamento di gestione della TARI:

- 1) forme di incentivazione economica volte al miglioramento della differenziazione dei rifiuti da parte del cittadino;
- 2) il passaggio alla tariffa puntuale volumetrica.

Il Comune stabilisce con cadenza semestrale di attivare un tavolo tecnico in senso alla Commissione Ambiente e Bilancio al fine di verificare l'efficacia ed efficienza del servizio svolto dal gestore e valutare il passaggio alla tariffa puntuale.

Art. 12 - Il Soggetto gestore

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto a livello unitario di Ambito territoriale ottimale, il Comune individua il soggetto gestore secondo le procedure di evidenza pubblica previste dall'ordinamento normativo vigente.

Art. 13 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

Tutte le attività di conferimento previste al titolo II del presente Regolamento per i rifiuti urbani e ad essi assimilati risultano di competenza dei produttori degli stessi.

I soggetti produttori e gli utenti in genere sono tenuti al rispetto delle norme di conferimento dei rifiuti con specifico riferimento agli orari indicati esplicitamente nel contratto di servizio e nella Carta dei Servizi o in apposito disciplinare tecnico richiamato nel contratto di servizio e nella Carta dei Servizi, o in base a specifiche caratteristiche stabilite per particolari singoli utenti, che richiedono una definizione specifica delle modalità di conferimento, che potranno essere stabilite dal Responsabile dell'ufficio comunale preposto alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani preposto alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 14 - Obblighi degli operatori ecologici

Tra gli obblighi del personale addetto ai servizi pubblici di igiene ambientale rientrano i seguenti doveri:

- limitare l'accesso ad immobili e proprietà private ai soli luoghi e locali necessari per lo svolgimento del servizio;
- segnalare tempestivamente al nucleo di polizia ambientale/comunale e/o competente ufficio comunale ogni violazione alle disposizioni del presente regolamento ed alle altre norme in materia di rifiuti di cui venga a conoscenza;
- indossare l'uniforme fornita dal gestore del servizio, nel solo orario di lavoro.

TITOLO II - Norme relative al conferimento dei rifiuti urbani e assimilati

Art. 15 - Prescrizioni generali e zone di raccolta

La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

La raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e pertanto il Comune di Sarroch è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati viene effettuato entro il perimetro dell'intero territorio (comunale o del bacino di raccolta del servizio associato) anche se con frequenze ed orari differenti.

In tutto il territorio, la raccolta dei rifiuti è effettuata e programmata per zone e per tipi di raccolte in orari e giorni fissi prestabiliti, dei quali sono informate le utenze interessate. Tutte le raccolte avvengono con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo di normali quantitativi di rifiuti da parte dell'utente.

Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili (es.: tratti di strada a fondo cieco, particolarmente impervi, tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi; località o nuclei abitativi non stabilmente presenti), può essere stabilito dall'Amministrazione il vincolo di esclusivo conferimento presso il centro comunale di raccolta.

Tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento secondo le modalità stabilite nei successivi articoli del presente Regolamento.

È consentito il riutilizzo degli scarti alimentari domestici e dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde tramite compostaggio domestico, negli orti e nei giardini privati, purché non arrechi pregiudizio alla salute pubblica o all'ambiente.

Gli utenti che intendono adottare la pratica del compostaggio domestico sono tenuti a darne comunicazione all'Amministrazione che provvederà, per tramite del soggetto gestore, a fornire apposita documentazione tecnica inerente le modalità da seguire nell'attività ed a effettuare il monitoraggio.

È vietata la combustione di rifiuti, sia in area pubblica che privata.

Art. 16 - Standard minimi di servizio

Le modalità esecutive del servizio di igiene urbana sono contenute e disciplinate nel contratto con il soggetto gestore e nel capitolato di gara. In ogni caso devono essere garantiti i seguenti standard minimi:

- le frequenze di servizio minime garantite per ciascuna frazione merceologica sono definite per conseguire il duplice scopo di minimizzare i disagi agli utenti e di massimizzare la raccolta differenziata;
- per la frazione umida la frequenza di servizio minima garantita è con cadenza pari a due volte la settimana elevabile a tre volte la settimana nel periodo estivo (di norma giugno-settembre);
- la raccolta dei rifiuti, di qualunque genere, di norma viene effettuata nelle ore mattutine. Qualora per motivazioni diverse la raccolta dovesse subire un ritardo, sia nell'orario di inizio, che nel corso delle operazioni, il soggetto gestore dovrà tempestivamente avvisare l'ufficio tecnico dell'Amministrazione, spiegandone le motivazioni;

- nel caso di interruzione del servizio a causa di scioperi o festività il soggetto gestore ha l'obbligo di avvisare la cittadinanza mediante affissione di manifesti, almeno 24 ore prima della sospensione;
- l'ecocentro deve risultare operativo almeno 18 ore alla settimana distribuite minimo su tre giorni di servizio, interessando almeno un pomeriggio settimanale e la giornata del sabato;
- per la pulizia delle spiagge la rimozione di rifiuti sparsi nell'arenile dovrà avvenire almeno due volte nel periodo ottobre-maggio per intensificarsi nel periodo estivo;
- per il servizio di igiene urbana, tutte le strade del territorio urbano devono essere sottoposte a spazzamento con cadenza almeno mensile per intensificarsi secondo apposito programma studiato in funzione delle esigenze territoriali. Devono essere garantiti servizi specifici in occasione di festività, sagre, manifestazioni ricorrenti, mercati ambulanti, ecc...;
- il soggetto gestore deve rendere disponibile agli utenti un riferimento telefonico (preferibilmente un numero verde) per chiarimenti in merito al servizio;
- il soggetto gestore deve promuovere iniziative di informazione all'utenza circa le finalità e le modalità di svolgimento dei servizi integrati di gestione dei rifiuti.

Art. 17 - Modalità generali di conferimento dei rifiuti

Nel rispetto di quanto indicato nel Piano Provinciale, l'obiettivo dell'Amministrazione è attivare e consolidare sistemi di raccolta integrati di tipo domiciliare e condominiali, considerato come sistema valido per poter adempiere per intero al dettato normativo nell'ottica del conferimento responsabilizzato. Per tale motivo sono privilegiate le raccolte su chiamata per alcune frazioni particolari (ingombranti, scarti verdi) ed i conferimenti domiciliari con busta semi-trasparente in coerenza con le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Nel rispetto dei principi generali contenuti nel presente regolamento, il soggetto gestore e l'Amministrazione individuano le modalità di conferimento delle diverse frazioni merceologiche per zone e per singole utenze.

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata ovvero delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.

Sono da considerarsi quali aree esterne della proprietà immobiliare le strade pubbliche e le strade private di consolidato uso pubblico.

Riguardo gli edifici condominiali, ove tecnicamente possibile, saranno determinate le modalità di conferimento dei rifiuti anche all'interno delle pertinenze condominiali, evitando l'esposizione su suolo pubblico. Nel caso dovrà essere consentito al Soggetto Gestore l'accesso alle aree condominiali per le operazioni di svuotamento dei contenitori. Allo scopo saranno avviate istruttorie che prevedranno il coinvolgimento del soggetto gestore e dell'amministratore di condominio.

Risulta, tra i compiti del soggetto gestore, la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica.

Il soggetto gestore provvederà ad organizzare la raccolta e il trasporto dei rifiuti con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione saranno tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.

Per quanto concerne gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, questi verranno interessati al servizio domiciliare previa autorizzazione al transito degli operatori nelle strade private; in

alternativa potranno conferire direttamente all'ecocentro o in apposito punto su suolo pubblico vicino all'abitazione stabilito di concerto col soggetto gestore dietro approvazione dell'Amministrazione.

Tutte le attrezzature e i contenitori sono assegnati alle utenze in comodato gratuito, secondo le modalità nel seguito meglio specificate, e rimangono di proprietà del soggetto gestore. L'utente è tenuto ad utilizzarli solo per le operazioni di conferimento previste dal presente regolamento, mantenendo i medesimi in buono stato di conservazione. Nel caso di rottura o perdita di efficienza, l'utenza deve provvedere all'acquisto di attrezzatura identica, sia nella capacità che nel colore, eventualmente fornita su richiesta dal soggetto gestore. Nell'attrezzatura, secondo quanto previsto dalle disposizioni inerenti la regolamentazione della tariffa, potrà essere inserito apposito dispositivo per il riconoscimento dell'utenza.

Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.

E' compito dell'utente posizionare i sacchetti o contenitori individuali, ben chiusi, all'esterno delle proprietà immobiliari come sopra indicato.

Qualora i rifiuti non siano di provenienza di una singola utenza certa e, al momento del conferimento o confezionamento, non siano conformi per natura a quanto previsto nel presente regolamento, gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliermi. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.

L'utente dovrà provvedere al ritiro del rifiuto erroneamente conferito ed a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.

L'Amministrazione, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, nel caso in cui l'utente non adempia le prescrizioni del regolamento, il gestore deve comunque ritirare il sacchetto o il contenitore o i rifiuti, dopo aver richiesto l'intervento dell'autorità competente a rilevare l'infrazione dell'utente.

Art. 18 - Modalità di conferimento del rifiuto organico

Il conferimento della frazione umida (organico) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti secondo le modalità indicate dal soggetto gestore.

Il conferimento dovrà essere effettuato in appositi sacchetti in materiale bio-compostabile a perdere, rispondente alle norme Uni-En 13432, da inserire in appositi contenitori rigidi individuali, per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.

Il soggetto gestore comunicherà le modalità di distribuzione o di reperimento dei sacchetti compostabile. Per il contenimento della frazione organica gli utenti sono tenuti al rispetto delle indicazioni fornite dal soggetto gestore. La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, dei contenitori/mastelli a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. Il rifiuto può essere anche conferito direttamente dall'utente presso l'ecocentro, nei limiti stabiliti, purché il conferimento sia effettuato con i contenitori rigidi forniti in dotazione o con altro contenitore purché rigido e che garantisca l'assenza di percolamento di liquidi all'esterno.

Le utenze domestiche riceveranno dal soggetto gestore un opuscolo informativo contenente istruzioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti. Esse provvedono a separare la frazione organica (scarti alimentari, rifiuto umido) impiegando esclusivamente l'apposito sacchetto in materiale compostabile.

Il conferimento al servizio dovrà avvenire immettendo il sacchetto compostabile, ben chiuso, nell'apposito contenitore per l'esposizione.

I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal comune/soggetto gestore.

Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente.

Per i condomini con un numero di utenze indicativamente maggiori di 20-25 unità, la raccolta sarà del tipo condominiale e verrà effettuata preferibilmente in spazi interni al condominio, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In tali casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, frutta e verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense, ecc.) devono conferire i rifiuti in contenitori che saranno forniti dal soggetto gestore qualora gli stessi siano assimilati ai rifiuti urbani secondo quanto previsto nel presente regolamento. Salvo eccezioni che saranno valutate e autorizzate dal soggetto gestore, di concerto con l'Amministrazione, e per le quali verrà assegnato un contenitore dotato di apposita serratura, i contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

I residui di potatura dovranno, di norma, essere conferiti presso l'ecocentro. E' possibile il conferimento della frazione vegetale all'interno del normale circuito di ritiro dell'organico solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso) o in appositi circuiti domiciliari su chiamata, purché la quantità non ecceda un volume indicativamente di 200-250 l. In quest'ultimo caso, sarà compito dell'utenza stoccare il materiale in area di propria pertinenza e garantire l'ingresso al soggetto gestore per le operazioni di ritiro; previo accordo col soggetto gestore, potrà essere ammessa l'esposizione del materiale su suolo pubblico in adiacenza all'abitazione per i tempi minimali necessari alle operazioni di ritiro, purché ridotto volumetricamente ed adeguatamente confezionato al fine di garantire ottimali condizioni igienico-sanitarie nelle operazioni di ritiro.

Art. 19 - Modalità di conferimento del rifiuto secco non riciclabile

Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile è effettuato in sacchetti a perdere, semi-trasparenti, inseriti in appositi contenitori.

La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, dei contenitori/mastelli a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. Il rifiuto può essere anche conferito direttamente dall'utente presso l'ecocentro, qualora autorizzato ai sensi della parte IV del D.Lgs. n° 152/2006, purché il conferimento sia effettuato con i contenitori rigidi forniti in dotazione o con altro contenitore purché rigido e che garantisca l'assenza di percolamento di liquidi all'esterno.

Le utenze domestiche ricevono, laddove previsto ad avvio del sistema, un contenitore rigido per l'esposizione all'esterno ed il conferimento al servizio di raccolta del secco non riciclabile. L'utenza può utilizzare, per il contenimento del secco residuo non riciclabile, sacchetti in materiale plastico di qualsiasi provenienza.

È vietato introdurre nei rifiuti secchi indifferenziati materiali recuperabili o riciclabili oggetto di raccolta differenziata nonché materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.).

E' vietato introdurre nei contenitori forniti in dotazione oggetti di grosso volume.

I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal comune/soggetto gestore.

Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere tempestivamente ritirati a cura dell'utente.

Per i condomini con un numero di utenze indicativamente maggiori di 20-25 unità, la raccolta sarà del tipo condominiale e verrà effettuata preferibilmente in spazi interni al condominio, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In questi casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.

Le utenze non domestiche verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze, stabilite ad inizio del servizio. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso. Ad operazioni di svuotamento avvenute, le utenze dovranno tempestivamente provvedere al ritiro del contenitore per riporlo entro gli spazi di propria pertinenza.

Art. 20 - Modalità di conferimento di carta e cartone

I rifiuti riciclabili in materiale cartaceo sono indicativamente costituiti da giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, carta grafica in genere nonché da tutti gli imballaggi in carta e cartone.

La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

Il materiale deve essere esposto in contenitore rigido o comunque confezionato in scatole di cartone, in buste di carta o impacchettato e legato con spago (confezionamento a perdere), e depositato dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal comune/soggetto gestore. In alternativa il materiale può essere esposto all'interno di contenitori in dotazione all'utenza (secchi, cassette di legno o plastica, ecc.). In questo caso sarà compito dell'utenza ritirare immediatamente i contenitori dalla pubblica via appena effettuato lo svuotamento.

Il materiale può essere conferito dall'utente presso l'ecocentro, avendo cura di effettuare, qualora necessaria, una riduzione della volumetria per limitare l'ingombro.

E' fatto divieto di esporre o conferire la carta-cartone in buste di plastica, così come l'introduzione di materiali diversi quali sacchetti in plastica o altri rifiuti.

Per i condomini con un numero di utenze indicativamente maggiori di 20-25 unità, la raccolta sarà del tipo condominiale e verrà effettuata preferibilmente in spazi interni al condominio, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In questi casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità del luogo di conferimento.

Le utenze non domestiche produttrici di carta di qualità, qualora assimilata ai rifiuti urbani secondo il presente regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze, stabilite ad inizio servizio. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi a base cellulosica o di carta grafica dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente piegato e compattato per ridurre il volume e separato da eventuale materiale diverso (polistirolo, plastiche, ecc.), direttamente agli operatori, solo al momento del passaggio del mezzo di raccolta, oppure conferire lo stesso presso l'ecocentro.

E' vietato introdurre carta o cartone nei contenitori per il "secco residuo".

Art. 21 - Modalità di conferimento della plastica

Tra i rifiuti facenti parte della frazione riciclabile in plastica ci sono in primo luogo gli imballaggi in materiale plastico come definiti dalla Direttiva 2004/12/CE e richiamati nell'allegato E alla parte quarta del D.Lgs 152/06; indicativamente possono essere così individuati:

- 1) contenitori in plastica vuoti;
- 2) confezioni rigide o flessibili in plastica per alimenti;
- 3) barattoli e vaschette in plastica;
- 4) altri imballaggi in plastica (cassette per bottiglie,...);

Fanno parte dei rifiuti riciclabili in plastica anche i manufatti in plastica (non catalogabili nei RAEE e negli ingombranti) anche se non direttamente rientranti nella definizione di imballaggi.

Il conferimento dei materiali in plastica deve essere effettuato a cura degli utenti in appositi contenitori rigidi e comunque imbustati in sacchi in materiale plastico non biodegradabile a perdere semi-trasparente da esporre su suolo pubblico per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore. A tale scopo gli utenti possono utilizzare sacchetti in materiale plastico di qualsiasi provenienza.

La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, esposto a mezzo di sacchi o di contenitori a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso l'ecocentro purché adeguatamente confezionato in modo da evitare ingombro e percolamento di liquidi.

E' fatto divieto di introdurre materiali cartacei o comunque diversi dai materiali plastici precisati dal soggetto gestore nell'apposita campagna informativa.

Per i condomini con un numero di utenze indicativamente maggiori di 20-25 unità, la raccolta sarà del tipo condominiale e verrà effettuata preferibilmente in spazi interni al condominio, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In questi casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità del luogo di conferimento.

Le utenze non domestiche produttrici di plastica, qualora assimilata ai rifiuti urbani secondo il presente regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno

della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi plastici dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente piegato e compattato per ridurre il volume e separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellulosici, carta, ecc.), direttamente agli operatori, solo al momento del passaggio del mezzo di raccolta, oppure conferire lo stesso presso l'ecocentro.

Il soggetto gestore è tenuto a ricomprendere nel circuito di raccolta e riciclo della plastica tutte le soluzioni tecniche, tecnologiche e operative volte al trattamento differenziato di ogni tipo di plastica comprese quelle di qualità minore sotto il profilo della remunerabilità del recupero.

E' comunque vietato introdurre la plastica nel ciclo di raccolta (e nei contenitori specifici) per il "secco residuo".

Art. 22 - Modalità di conferimento del vetro

I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile comprendente il vetro, meglio specificati nella documentazione fornita dal soggetto gestore alle utenze, possono essere così individuati:

- 1) vetro di qualsiasi natura;
- 2) contenitori in vetro di prodotti per l'igiene personale o per la pulizia della casa, anche etichettati con simboli tossico, infiammabile o irritante purché vuoti e non contaminati dai materiali pericolosi precedentemente contenuti.

Il conferimento di tale materiale deve essere effettuato a cura degli utenti in appositi contenitori individuali da esporre, per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.

La raccolta avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo del materiale da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di contenitori, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. Il rifiuto può essere conferito direttamente dall'utente presso l'ecocentro purché il conferimento sia effettuato con i contenitori rigidi forniti in dotazione o con altro contenitore purché rigido e che garantisca l'assenza di percolamento di liquidi all'esterno.

Per i condomini con un numero di utenze indicativamente maggiori di 20-25 unità, la raccolta sarà del tipo condominiale e verrà effettuata preferibilmente in spazi interni al condominio, scelti dallo stesso in modo da garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, ove dovrà essere garantito l'accesso al soggetto gestore nei normali orari di raccolta. In questi casi, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori.

Le utenze non domestiche produttrici di vetro, qualora assimilati ai rifiuti urbani secondo il presente regolamento, verranno dotate di contenitori di capacità adeguata alle esigenze. La fornitura e la distribuzione di tali contenitori sarà effettuata dal soggetto gestore. Tali contenitori dovranno essere tenuti di norma all'interno della proprietà delle singole utenze ed esposti soltanto la sera che precede il giorno della raccolta o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi in vetro dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellulosici, imballaggi plastici, ecc.), direttamente agli operatori, solo al momento del passaggio del mezzo di raccolta, oppure conferire lo stesso presso l'ecocentro.

È vietato introdurre il vetro nei contenitori per il "secco residuo".

Art. 23 - Modalità di conferimento degli imballaggi metallici

I rifiuti facenti parte della frazione riciclabile degli imballaggi metallici di piccola dimensione, meglio specificati nella documentazione fornita dal soggetto gestore alle utenze, possono essere così individuati:

- 1) contenitori e bombolette vuote in materiale ferroso e non ferroso che non abbiano contenuto vernici;
- 2) lattine per bevande e scatolame per alimenti;
- 3) contenitori in metallo di prodotti per l'igiene personale o per la pulizia della casa purchè completamente svuotati;
- 4) imballaggi in genere in metallo e banda stagnata;
- 5) barattoli e vaschette in alluminio e pellicole in alluminio;
- 6) chiusure metalliche per vasetti, tappi corona.

Il conferimento di tale materiale viene svolta dal soggetto gestore mediante raccolta congiunta con l'altra frazione merceologica del vetro: le modalità di conferimento seguono le indicazioni della frazione merceologica prevalente in termini ponderali.

Le utenze non domestiche produttrici di imballaggi in metallo dovranno effettuare il conferimento del materiale, preventivamente separato da eventuale materiale diverso (imballaggi cellulosici, imballaggi plastici, ecc.), direttamente agli operatori, solo al momento del passaggio del mezzo di raccolta, oppure conferire lo stesso presso l'ecocentro.

È vietato introdurre gli imballaggi in metallo nei contenitori per il "secco residuo".

Art. 24 - Conferimento di rifiuti di pile e batterie

I rifiuti di pile e batterie sono così individuati:

- pile a bottone;
- pile stilo;
- batterie per attrezzature elettroniche.

Tali rifiuti devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (negozi, supermercati, ecc.).

Il capitolato e il contratto con il soggetto gestore indicheranno il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento, scelta in coerenza con le indicazioni del Piano provinciale. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.

E' vietato introdurre o riporre a fianco dei contenitori accumulatori al piombo che devono essere consegnati all'ecocentro.

Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente.

Art. 25 - Conferimento di rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici, nonché di oli vegetali da cucina e indumenti usati.

I rifiuti di farmaci e presidi medico chirurgici sono così individuati:

- 1) farmaci;
- 2) fiale per iniezioni inutilizzate;
- 3) disinfettanti.

Tali rifiuti devono essere conferiti privi, ove ciò non pregiudichi la sicurezza delle successive attività di raccolta, trasporto e smaltimento, dell'imballaggio esterno non contaminato, negli appositi contenitori riportanti la scritta "Raccolta medicinali scaduti" posti presso le Farmacie ed altre strutture all'uopo identificate (poliambulatori pubblici e privati, ecc...).

In modo analogo i rifiuti costituiti da oli vegetali da cucina e indumenti usati dovranno essere conferiti negli appositi contenitori (riportanti apposita scritta di identificazione) da posizionarsi nei luoghi pubblici facilmente raggiungibili dall'utenza.

Il contratto di servizio indicherà il numero minimo di contenitori, la relativa ubicazione e la frequenza minima di svuotamento, scelta in coerenza con le indicazioni del Piano provinciale. Il gestore del servizio avrà il compito di gestire e mantenere in efficienza i contenitori ancorché forniti in dotazione alle utenze di riferimento per l'esposizione.

Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente evitando sgocciolamento di liquidi.

Art. 26 - Conferimento di rifiuti costituiti da contenitori etichettati T o F o Xi (tossici o infiammabili o irritanti)

I rifiuti costituiti da contenitori di sostanze tossiche o infiammabili o irritanti (etichettati T , F, Xi), sono così individuati:

- 1) contenitori metallici o plastici di vernici e solventi o altri materiali infiammabili;
- 2) bombolette a propellente gassoso;
- 3) contenitori di sostanze tossiche (es. insetticidi).

Tali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori localizzati esclusivamente presso l'ecocentro.

Art. 27 - Conferimento di rifiuti ingombranti, RAEE e beni durevoli

I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

Il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo modalità indicate dal soggetto gestore e comunque i rifiuti potranno essere conferiti direttamente dalle utenze domestiche presso l'ecocentro.

Al fine di agevolare il conferimento da parte dell'utenza, il soggetto gestore è tenuto ad attivare un Numero Verde per il servizio di ritiro degli ingombranti e per l'informazione all'utenza. Tale obbligo è disciplinato nel Contratto di servizio.

Su richiesta dell'interessato, il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente tramite apposito servizio su chiamata. In questo caso, sarà compito dell'utenza stoccare il materiale in area di propria pertinenza e garantire l'ingresso al soggetto gestore per le operazioni di ritiro; solo in situazioni eccezionali, previo accordo col soggetto gestore, potrà essere ammessa l'esposizione del materiale su suolo pubblico in adiacenza all'abitazione nella fascia oraria indicata dal soggetto purché in modo ordinato ed evitando che il materiale possa produrre dei pericoli. L'esposizione dovrà avvenire per il tempo necessario al fine di garantire ottimali condizioni igienico-sanitarie per le operazioni di ritiro.

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, denominati RAEE, così come individuati dall'Allegato 1 A del D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- 1) Grandi elettrodomestici;
- 2) Piccoli elettrodomestici;
- 3) Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;

- 4) Apparecchiature di consumo;
- 5) Apparecchiature di illuminazione;
- 6) Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensione);
- 7) Giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
- 8) Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
- 9) Strumenti di monitoraggio e di controllo;
- 10) Distributori automatici.

Tali apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esaurimento della loro durata operativa possono essere consegnate dalle utenze domestiche ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti al gestore del servizio secondo modalità prestabilite. In particolare detti rifiuti possono essere conferiti direttamente dagli utenti presso l'ecocentro nella misura indicata nell'art. 25. Il conferimento è ammesso durante gli orari di apertura dell'impianto avendo cura di evitare che il bene possa produrre nelle operazioni di consegna sgocciolamento di liquidi.

E' vietato il deposito di qualsiasi materiale esternamente all'ecocentro.

Su richiesta specifica dell'utente, anche i RAEE potranno essere ritirati a domicilio con servizio su chiamata secondo le modalità e precauzioni già elencati per la consegna dei rifiuti ingombranti.

I RAEE di origine commerciale, industriale o istituzionale analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici rientrano, ai sensi della lettera o) dell'art.3 del D.Lgs. 151/05, nella definizione di "RAEE provenienti dai nuclei domestici", se rientranti nei limiti quantitativi dei criteri di assimilazione di cui all'art.8, possono essere conferiti dalle utenze, nella misura stabilita dall'art. 25, esclusivamente presso l'ecocentro comunale che si configura come "centro di raccolta comunale di RAEE" in adempimento al dettato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.6 del D.Lgs. 151/05.

I RAEE diversi da quelli citati al capoverso precedente ("RAEE professionali") non possono essere conferiti all'ecocentro, salvo l'Amministrazione non ritenga di dover stipulare apposita convenzione con i produttori (o terzi che agiscono in loro nome) che quantifichi anche la tariffa di conferimento. In tale eventualità, anche i produttori diversi dai "nuclei domestici" possono conferire i RAEE nell'ecocentro nel rispetto delle modalità descritte nei capoversi precedenti ma sarà obbligo del soggetto gestore tenere separati tali flussi da quelli catalogati come urbani o ad essi assimilati.

Art. 28 - Conferimento di rifiuti presso l'Ecocentro

Presso l'Ecocentro possono essere conferiti dalle utenze domestiche in forma differenziata i rifiuti (per alcuni dei quali è prevista anche una specifica raccolta sul territorio), secondo le modalità e nella misura indicate dallo specifico "Disciplinare di gestione del centro di raccolta comunale" redatto in accordo alla normativa di riferimento rappresentata

- DM 8 aprile 2008 (con le modifiche apportate dal DM 13 maggio 2009) "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche" (pubblicato sulla G.U. 28 aprile 2008, n. 99);

- comunicazione dell'Assessorato della difesa dell'ambiente – Direzione generale, protocollo n° 15808 del 27 luglio 2009 "Linee guida per la realizzazione e la gestione dei centri comunali di raccolta".

I soggetti autorizzati al conferimento sono quelli residenti nel territorio di competenza dell'ecocentro. Gli utenti sono tenuti a presentare un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca la residenza.

Il Soggetto gestore ha l'obbligo di tenere un registro degli accessi.

L'utente conferente ha l'obbligo di firmare il registro.

Il soggetto gestore ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie, le quantità e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuata presso l'ecocentro, purché autorizzata dall'Amministrazione.

Fatto salvo il rispetto dei criteri di assimilabilità, i rifiuti non pericolosi prodotti da utenze non domestiche possono essere conferiti presso l'ecocentro secondo le modalità e i limiti riportati nel sopra citato Disciplinare.

I quantitativi conferiti dalla singola utenza, in volume e in peso (qualora l'ecocentro sia dotato di pesa) devono essere annotati in specifico registro nel rispetto delle norme stabilite dal D.M. 8 agosto 2008 e s.m.i.. L'annotazione deve essere controfirmata dall'utenza non domestica.

Poiché i quantitativi conferiti presso l'ecocentro concorrono ai quantitativi massimi ammissibili per l'assimilabilità ai rifiuti, alle utenze non domestiche che intendono avvalersi del conferimento presso l'ecocentro vengono ridefiniti, per differenza, i quantitativi massimi conferibili nell'ambito dei circuiti territoriali e, in corrispondenza, viene modulata la capacità dei contenitori forniti in dotazione e/o la frequenza di raccolta.

Tale disposizione non si applica per i RAEE assimilati alla provenienza domestica, per i quali ai sensi dell'art.24 è previsto esclusivamente il conferimento presso l'ecocentro, nonché per gli scarti di prodotti tessili e dell'abbigliamento (anch'essi conferibili solo presso l'ecocentro) e per medicinali e pile per i quali il conferimento è ammesso anche nei contenitori territoriali senza vincolo specifico salvo quello della non eccedenza della capacità disponibile del contenitore.

Art. 29 - Trasporto dei rifiuti

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nei territori comunali ambito della raccolta, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Il soggetto gestore potrà utilizzare l'ecocentro per la funzione di area attrezzata di raggruppamento, così come definita dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dal Piano provinciale, nel rispetto delle prescrizioni inerente il divieto di utilizzo negli orari di apertura al conferimento diretto da parte dell'utenza, qualora il settore destinato alla funzione dell'area attrezzata non sia fisicamente separato dal settore destinato alla funzione di ecocentro.

In particolare l'area potrà essere utilizzata dal soggetto gestore per il trasferimento a distanza del rifiuto umido e delle frazioni valorizzabili, secondo le indicazioni specifiche riportate nel regolamento di gestione dell'ecocentro.

Per il trasporto a distanza della frazione secca residua il soggetto gestore potrà utilizzare l'area di raggruppamento attivata presso l'ecocentro solo se appositamente autorizzata dall'Amministrazione Provinciale competente. In alternativa potrà utilizzare, laddove disponibile, l'area di raggruppamento e travaso autorizzata, o il trasporto diretto con gli stessi mezzi di raccolta.

E' ammesso il travaso in linea nel territorio dei rifiuti dai veicoli di raccolta leggeri a veicoli di capacità maggiore solo se funzionale alla razionalizzazione del servizio di raccolta nelle aree del centro urbano che presentano

difficoltà di transito. Durante il travaso deve essere evitato lo scarico al suolo dei rifiuti e deve essere assicurata l'immediata pulizia del punto di travaso qualora si verificasse dispersione occasionale dei rifiuti.

E' preferibile che il travaso in linea da veicoli di media capacità a veicoli pesanti di grande capacità, finalizzata alla razionalizzazione del trasporto a distanza, avvenga in area confinata (es. ecocentro o area attrezzata di raggruppamento o area di travaso) appositamente predisposta per questa funzione.

Art. 30 - Particolari categorie di rifiuti

1. Veicoli a motore

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 231 del decreto legislativo 152/2006, (veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209), che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208 e 209. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460.

2. Rifiuti dell'attività edilizia

Fatto salvo quanto previsto al capoverso successivo, i rifiuti edili, quali i materiali provenienti da demolizioni e scavi, gli sfridi di materiale da costruzione, di qualunque natura e composizione, le rocce e i materiali litoidi, i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale, devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione e recupero autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Limitatamente ai rifiuti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati al centro di raccolta, a mente di quanto indicato nell'art.25.

I soggetti che intendano effettuare manutenzioni edili con asporto di materiali e sfridi devono preventivamente richiedere l'autorizzazione al posizionamento di uno o più cassoni su pubblico suolo. La richiesta dovrà contenere:

- a) le specifiche del cassone (scheda tecnica);
- b) la specifica delle misure che il proponente intende predisporre per la segnalazione dell'ingombro (cassone) e le misure a tutela dei cittadini durante le fasi di stazionamento, riempimento, scarico e trasporto del cassone;
- c) una proposta di ubicazione dello stesso;
- d) le modalità di svuotamento (tempistica);
- e) eventuale contratto con impianto autorizzato al recupero e/o smaltimento.

I competenti uffici tecnici rilasceranno la relativa autorizzazione previa verifica delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività di manutenzione e congruità della documentazione presentata ed individueranno l'ubicazione del cassone.

Conclusa l'attività edile, il soggetto richiedente dovrà trasmettere copia dei formulari di identificazione dei rifiuti avviati al recupero e/o smaltimento

3. Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

Ai rifiuti provenienti da attività cimiteriali, quali i rifiuti da esumazione ed estumulazione e i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati dall'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) del D.P.R. 254/2003, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 12 e 13 dello stesso D.P.R. 254/2003.

Tutti gli altri rifiuti prodotti all'interno del cimitero sono avviati ai circuiti di raccolta differenziata attivati nel territorio.

Art. 31 - Pesata dei rifiuti urbani

Ove tecnicamente possibile la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata prima del trasporto fuori dal territorio (comunale o del territorio del bacino di raccolta per i servizi associati) ad esempio presso l'area di raggruppamento se dotata di pesa.

In caso contrario la pesata sarà effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

Il gestore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione (uffici tecnici competenti) copia dei formulari di identificazione dei Rifiuti (o altro documento normativamente comprovante l'avvenuto conferimento dei rifiuti ed il relativo peso a destino) entro e non oltre 2 giorni dall'avvenuto scarico.

Per la quantificazione dei rifiuti conferiti dalla singola utenza, ai fini della tariffazione dei servizi, si opera mediante transponder/codice a barre applicato sui contenitori di esposizione domiciliare, letto in modo automatizzato dalla strumentazione in dotazione ai veicoli di raccolta. La lettura identifica il contenitore e lo associa all'utenza per la quantificazione volumetrica dei rifiuti conferiti. Il dispositivo di riconoscimento riguarda i circuiti di raccolta delle frazioni merceologiche indicate nell'apposito regolamento di disciplina della tariffa, qualora costituito, a cui si rimanda e facente parte integrante del presente regolamento.

Art. 32 - Sospensione dei servizi di raccolta

I servizi di raccolta del rifiuto organico e del secco non riciclabile di norma non vengono effettuati nei giorni festivi, anche infra-settimanali. In caso di doppia festività, può essere prevista l'interruzione del servizio in uno dei due giorni. Il servizio sospeso verrà effettuato il primo giorno feriale successivo o recuperato secondo le disposizioni dell'Amministrazione.

Potranno essere effettuati parzialmente in caso di intransitabilità delle strade. Il servizio, pertanto, proseguirà dal primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta.

Gli uffici tecnici comunali redigono l'elenco delle utenze dei servizi minimi essenziali. Tale elenco viene inserito nel contratto di servizio con il soggetto gestore e rappresenta l'elenco delle utenze il cui servizio deve essere garantito in caso di interruzione non programmata del servizio, ivi compresi i casi di sciopero.

Sono comprese tra i servizi minimi essenziali le seguenti utenze: ospedali, caserme, commissariati, scuole, uffici pubblici.

TITOLO III - Norme relative ai servizi di pulizia del territorio

Art. 33 - Definizione

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

Art. 34 - Spazzamento

Il servizio di spazzamento del suolo del territorio comunale comprende in particolare la pulizia di strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico, di proprietà pubblica o di uso pubblico, inclusa nel perimetro comunale.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni in atmosfera e sonore, al fine di scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani. Qualora le tecnologie a disposizione non permettano di rispettare i limiti previsti dalle norme sul rumore l'Amministrazione disporrà con proprio provvedimento, gli orari entro i quali è possibile effettuare gli interventi in funzione delle specificità delle strade ed aree.

La frequenza e le altre modalità di svolgimento del servizio di spazzamento sono definite nel contratto di servizio fermo restando gli standard minimi di cui al presente regolamento. Eventuali modifiche per sopraggiunta necessità sono disposte dall'Amministrazione sentito il soggetto gestore.

In particolare il soggetto gestore deve effettuare la raccolta delle siringhe abbandonate rinvenute durante l'attività di spazzamento, avendo cura di dotare gli addetti al servizio di dispositivi di protezione individuali idonei allo scopo; le siringhe raccolte devono essere avviate allo smaltimento secondo le norme previste dal DPR 254/2003.

Nelle strade ove si esegue lo spazzamento meccanizzato deve essere previsto, laddove necessario, il divieto di sosta secondo gli orari e i giorni programmati per gli interventi. L'apposita cartellonistica indicante il divieto di sosta programmato può essere fissa o mobile; in questo caso deve essere posizionata almeno 24 h. prima degli interventi programmati.

I residui dello spazzamento stradale devono essere avviati a trattamento/smaltimento in modo separato dai rifiuti urbani misti, attribuendo l'apposita codifica CER.

Art. 35 - Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o il soggetto gestore su incarico dello stesso, provvedono all'installazione di cestini gettacarte per rifiuti di piccole dimensioni. E' fatto divieto agli abitanti del territorio oggetto della raccolta ed alle persone transitanti nel territorio di cui alla disciplina del presente Regolamento di gettare rifiuti nel suolo pubblico o nelle aree private di consolidato utilizzo pubblico del territorio comunale; per i rifiuti di piccole dimensioni è fatto obbligo dell'utilizzo dei cestini stradali all'uopo predisposti, mentre per gli altri rifiuti è fatto obbligo del conferimento secondo le modalità specificate nel titolo II del presente Regolamento.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal contratto di servizio che fa riferimento al disciplinare tecnico approvato dall'Amministrazione, che specifica anche la periodicità necessaria.

E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, e simili.

Art. 36 - Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un fissato termine di tempo.

Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

Art. 37 - Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, anche ambulanti, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa. Essi dovranno quindi raccogliere quanto proveniente dalla loro attività e predisporlo separatamente per le diverse frazioni così da agevolare la raccolta secondo le modalità impartite dal soggetto gestore di concerto con l'Amministrazione.

Art. 38 - Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.

I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

I gestori di esercizi pubblici che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro, quali caffè, gelaterie, edicole, tabaccherie, pizzerie da asporto e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività spazzando e raccogliendo i rifiuti anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore. La gestione di tali rifiuti è a carico del titolare o conduttore dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento.

Art. 39 - Carico e scarico di merci e materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 40 - Manifestazioni e spettacoli viaggianti

In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente dislocati dal soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto e secondo le esigenze programmate

Il servizio viene espletato con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto secondo appositi piani operativi

Il Comune può richiedere un contributo per gli organizzatori delle manifestazioni in funzione della dimensione dell'evento e dei quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotto.

Art. 41 - Manifestazioni pubbliche

Gli enti, le associazioni, i circoli, i partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo o di altro tipo, su strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico, anche senza finalità di lucro, sono tenuti:

- a) a far pervenire al soggetto gestore del servizio di raccolta almeno 10 giorni prima della data di inizio delle manifestazioni, il programma delle iniziative e l'indicazione delle aree che si intendono impegnare o utilizzare;
- b) a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, giacenti sulle aree utilizzate, direttamente o mediante convenzione con il soggetto gestore del servizio di spazzamento, qualora il servizio non si stato esplicitamente previsto nel contratto di servizio;
- c) a conferire i rifiuti prodotti raccolti nell'area utilizzata, negli appositi contenitori e con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, il soggetto gestore è tenuto a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti giacenti sull'area utilizzata.

Art. 42 - Volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato il lancio di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta, e la collocazione al di fuori delle proprietà private. E' consentita la distribuzione di volantini mediante consegna a mano.

Art. 43 - Rimozione di rifiuti scaricati abusivamente

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 152/06.

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i Servizi comunali competenti provvederanno ad identificare il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano, alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Art. 44 - Piano di controllo del territorio

L'Amministrazione, di concerto col soggetto gestore, predispone un "piano di controllo" al fine di prevenire, controllare e reprimere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nel territorio.

Il piano di controllo contiene la descrizione delle tipologie ed il dettagliato programma operativo di interventi studiati per il territorio da condurre con continuità con specificate le attività di pertinenza del soggetto gestore e quelle dell'Amministrazione.

Nel piano di controllo sono previste le attività per il controllo delle aree pertinenti delle strade che ricadono nel territorio, comprese quelle di titolarità provinciale o dell'ANAS, in coerenza con le indicazioni del Piano Provinciale dei Rifiuti.

Il piano di controllo viene allegato al Regolamento per farne parte integrante e sostanziale e viene periodicamente aggiornato per tener conto di nuove esigenze intervenute.

Art. 45 - Altri servizi di Igiene Urbana e Ambientale

Qualora previsto nel contratto di servizio il soggetto gestore è tenuto:

- a eseguire lo spurgo di pozzetti e caditoie stradali secondo un piano programmato di interventi descritto nel disciplinare tecnico; gli interventi devono avere cadenza almeno annuale su tutti i pozzetti critici per il deflusso delle acque meteoriche ed essere attuati preferenzialmente nel mese di settembre in anticipo rispetto al periodo di massima;
- ad istituire il servizio pronto interventi per la rimozione di carogne e carcasse di piccoli animali rinvenuti su suolo pubblico e l'avvio allo smaltimento secondo le norme sanitarie conseguenti al Regolamento CE n.1069/2009. ed in ottemperanza alle prescrizioni che nello specifico verranno impartite dall'Autorità Sanitaria;
- ad effettuare il servizio di manutenzione, lavaggio e disinfezione dei contenitori previsti nell'ambito delle attività di raccolta presso i mercati, i cimiteri, le manifestazioni ricorrenti, per la raccolta territoriale degli ex RUP, per i cestini stradali, ovvero per la gestione dei contenitori non assegnati alle utenze sia domestiche che specifiche per i quali è invece prevista la gestione in proprio; le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere eseguite periodicamente per quelli che permangono nel territorio (ad esempio i contenitori nei cimiteri) con frequenza almeno mensile nel periodo invernale e almeno quindicinale in quella estiva; per i contenitori previsti a supporto delle attività presso mercati o nelle manifestazioni ricorrenti gli interventi devono essere previsti nell'apposito cantiere operativo a seguito dell'allontanamento dei contenitori dal territorio; per i contenitori ex RUP la pulizia va effettuata in cantiere sostituendo il contenitore con uno equivalente pulito; per i cestini stradali la pulizia può essere effettuata in situ; per le attività di pulizia e disinfezione devono essere utilizzati appositi prodotti detergenti e disinfettanti approvati dal Ministero della Salute e non contenenti sostanze nocive e pericolose; la tipologia deve essere comunicata all'Amministrazione a inizio attività.

- ad eseguire tutti gli altri servizi di igiene urbani esplicitamente citati nel disciplinare di servizio che ne specifica le modalità operative, tenuto conto delle normative in materia di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.

Art. 46 - Collaborazione con associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani l'Amministrazione si può avvalere, nei limiti e con i criteri di scelta di cui alla vigente normativa di riferimento, della collaborazione delle associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale. A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con il gestore del servizio. Il gestore del servizio è tenuto a comunicare annualmente all'Amministrazione l'elenco dei soggetti convenzionati ai sensi del presente titolo. La convenzione deve contenere:

- il nominativo del responsabile dell'associazione o della persona convenzionata;
- la durata della convenzione;
- la tipologia dei rifiuti raccolti e le modalità di raccolta;
- i quantitativi massimi che possono essere raccolti per ogni tipologia.

Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente da legali rappresentanti di associazioni con sede nel territorio di competenza dell'Amministrazione. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie. In particolare nell'espletare il proprio servizio dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero. Le convenzioni possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di determinare quantitativi massimi:

- 150101 – imballaggi in carta e cartone;
- 200101 – carta e cartone;
- 150104 – imballaggi metallici;
- 200140 – metallo;
- 150102 – imballaggi in plastica;
- 200139 – plastica;
- 150107 – imballaggi in vetro;
- 200102 – imballaggi in vetro;
- 200110 – abbigliamento;
- 200111 – prodotti tessili.

Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi effettuati dal soggetto gestore.

Art. 47 - Disposizioni diverse

Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi. I sacchetti contenenti le deiezioni possono essere introdotte nei cestini porta-rifiuti.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 48 - Servizi per i diversamente abili

L'Amministrazione studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei diversamente abili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.

Il gestore del servizio sulla base dei risultati dei programmi, di cui al comma precedente, adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze individuate.

TITOLO IV - Divieti – Controlli – Sanzioni

Art. 49 - Divieti

Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

- 1) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- 2) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
- 3) esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal soggetto gestore;
- 4) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti;
- 5) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- 6) il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente ridotti o sminuzzati;
- 7) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
- 8) lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;
- 9) inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;
- 10) conferire al servizio di raccolta rifiuti non contemplati nel presente regolamento;
- 11) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 12) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani;
- 13) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti.

Art. 50 - Controlli

Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. le Province (o gli enti ad esse sostitutivi per tali funzioni) sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

Art. 51 - Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con la sanzione amministrativa secondo quanto riportato nella seguente tabella.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii., recante norme sulla depenalizzazione.

Violazione	Sanzione
Conferimento rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi in punti di accumulo destinati a rifiuti urbani assimilati	Da 100,00 euro a 10.000,00 euro
Utilizzo contenitori per conferimento materiali diversi da quelli a cui sono	Da 10,00 euro a

stati destinati	100,00 euro
Conferimento rifiuti sciolti ove previsto il conferimento in sacchi chiusi	Da 100,00 euro a 1.000,00 euro
Conferimento rifiuti in luoghi e con modalità diverse da quelle previste	Da 10 euro a 1.000,00 euro
Deposito dei sacchi/contenitori condominiali non chiusi o in luogo diverso da quello indicato dal gestore del servizio	Da 10,00 euro a 1.000,00 euro
Deposito rifiuti ingombranti nei contenitori, presso di essi o comunque in luogo destinato al conferimento di altri rifiuti	Da 100,00 euro a 1.000,00 euro
Conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto	Da 100,00 euro a 10.000,00 euro
Deposito di macerie provenienti da lavori edili all'interno o all'esterno dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani	Da 100,00 euro a 5.000,00 euro
Spostamento, manomissione, rottura, insudiciamento dei contenitori dei rifiuti urbani nonché affissione di manifesti o apposizione di scritte non autorizzate	Da 10,00 euro a 1.000,00 euro
Impedimento o rallentamento del servizio di spazzamento per parcheggio improprio di veicoli	Da 50,00 euro a 500,00 euro
Conferimento di imballaggi cartacei da parte di utenze specifiche non piegati, non a bordo strada ed in orari e giorni diversi	Da 10,00 euro a 500,00 euro
Conferimento di rifiuti valorizzabili nei contenitori/mastelli per i rifiuti indifferenziati	Da 100,00 euro a 1.000,00 euro
Conferimento di rifiuti misti indifferenziati nei circuiti di raccolta dei materiali valorizzabili	Da 100,00 euro a 1.000,00 euro
Conferimento di frazione organica in contenitori e/o modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal gestore del servizio	Da 50,00 euro a 500,00 euro
Mancata pulizia delle aree interessate alle manifestazioni	Da 500,00 euro a 10.000,00 euro
Trasferimento di rifiuti sulla pubblica via nell'esecuzione di operazioni di pulizia del suolo di pertinenza	Da 100,00 euro a 1.000,00 euro
Mancata pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante da parte di chiunque	Da 100,00 euro a 1.000,00 euro
Mancata pulizia dell'area in concessione e dello spazio circostante nei modi e nel tempo previsti, da parte degli operatori dei mercati	Da 100,00 euro a 1.000,00 euro
Produzione di impedimento o rallentamento del servizio di pulizia ed igienizzazione delle aree mercatali a mezzo di parcheggio improprio di veicoli	Da 100,00 euro a 1.000,00 euro
Imbrattamento delle strade a mezzo di deiezioni canine e mancata rimozione delle stesse	Da 100,00 euro a 500,00 euro
Mancata pulizia dell'area durante l'occupazione e prima della restituzione, da parte di chi effettua attività ed istituisce cantieri per la costruzione, il	Da 100,00 euro a 2.000,00 euro

rifacimento, la ristrutturazione o la manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico	
Mancata pulizia durante l'uso e prima del rilascio dell'area occupata da parte di spettacoli viaggianti e luna park	Da 500,00 euro a 5.000,00 euro
Dispersione sul suolo pubblico o affissione di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta e la collocazione al di fuori delle proprietà private	Da 50,00 euro a 10.000,00 euro
Violazione di una qualsiasi disposizione e/o prescrizione contenuta nel presente regolamento.	Da 10,00 euro a 10.000,00 euro

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 52 Osservanza di altre disposizioni e regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 53 Efficacia del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dal 120° giorno naturale e consecutivo, successivo dal giorno di approvazione del medesimo in consiglio comunale.

Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.